

Articolo 8 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010

<p>le parole: “all’anno 2010” sono sostituite dalle seguenti: “all’anno 2013”.</p>	
<p><u>14. Fermo quanto previsto dall’art. 9, le risorse di cui all’ articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.</u></p>	
<p>15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza , nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall’alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze.</p>	